

## BREVE ANALISI DELL' ESPORTAZIONE ANTICIPATA E DELLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA

*(casi utili alla gestione anticipata degli ordini)*

Un aspetto interessante per gestire in maniera più rapida il traffico commerciale nei casi di perfezionamento attivo è rappresentato dall'esportazione anticipata e della compensazione per equivalente.

La direttiva della Commissione 75/349/CEE determina le modalità ed i presupposti per utilizzare questo beneficio.

La peculiarità della procedura in esame sta nel fatto che le merci non ancora importate oppure già importate in un regime di temporanea importazione vengono sostituite da merci equivalenti di origine unionale ed anticipatamente esportate.

Per usufruire di questo beneficio l'operatore commerciale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Uno dei principali presupposti per l'applicazione della suddetta pratica doganale è individuato all'art. 2 paragrafo 2 della direttiva.

Le cosiddette "merci di compensazione", cioè quei prodotti che andranno a sostituire le merci importate o da importare sotto il regime di perfezionamento attivo, dovranno risultare classificate sotto la stessa sottovoce tariffaria, essere della medesima qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione. Il secondo capoverso dello stesso paragrafo, poi, continua affermando che le predette merci, in alcuni casi, possono trovarsi, nei confronti delle merci d'importazione, al livello dei prodotti intermedi a condizione che le merci di compensazione subiscano, all'interno dell'opificio del titolare del regime, la parte essenziale delle operazioni di perfezionamento per le quali il regime doganale è stato richiesto.

Il titolare delle merci da compensare potrà, dunque, per velocizzare la consegna all'acquirente, inviare un prodotto che già dispone nel proprio opificio di origine unionale senza dover attendere che il medesimo prodotto giunga da un paese terzo mediante temporanea importazione per l'eventuale perfezionamento attivo.

A differenza delle operazioni ordinarie di temporanea importazione ciò che viene anticipato è la riesportazione – esportazione anticipata – la quale, poi, andrà a scarico della temporanea importazione.

Pertanto, solo all'esito di un positivo controllo da parte dell'Autorità competente sulle qualità delle merci importate in temporanea si avrà lo svincolo della garanzia dei dazi all'importazione.

### CASO PRATICO

Un'industria italiana produttrice di pomodoro in conserva riceve un ordine da un'azienda australiana per il quantitativo di 1000 barattoli di conserva.

Il produttore italiano importa saltuariamente i barattoli per il confezionamento del prodotto dalla Turchia che, però, questa volta gli verranno recapitati in ritardo rispetto alla data pattuita per la consegna dell'ordine in Australia.

Al fine di ovviare al problema, pertanto, il produttore italiano, avendo già in deposito un quantitativo sufficiente di barattoli per il confezionamento del prodotto con stesse caratteristiche di quelle fornite dalla Turchia, opta per la procedura dell'esportazione anticipata e richiede l'autorizzazione all'autorità competente.

All'esito del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'agenzia delle dogane il prodotto finale viene esportato in regime di esportazione anticipata così rispettando i termini di consegna. Di seguito si procederà con la temporanea importazione e con lo svincolo della garanzia sui dazi all'esito positivo del controllo sulla qualità delle merci.